

#### **Art.... Controversie**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'esecuzione del contratto stipulato in data ... avente per oggetto ..., prima dell'instaurazione di un eventuale giudizio, attraverso organismi di mediazione e di arbitrato, ricorrendo ai seguenti procedimenti e strumenti normativi:

- a) Mediazione stragiudiziale - D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 "Attuazione dell'articolo 60 della Legge 18 giugno 2009, n.69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" e successive modificazioni.**

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, tutte le controversie relative, o comunque collegate, al contratto saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione prevista dalla Legge e dal Regolamento dell'Organismo di Mediazione, riconosciuto dal Ministero di Giustizia e iscritto al n. 1099 del ROM, in base al giudice competente sul territorio.

Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 28/2010 e successive modificazioni, il procedimento di mediazione stragiudiziale ha una durata non superiore a 3 (tre) mesi.

Lo Statuto, il Regolamento, la modulistica ed il Tariffario procedimenti di mediazione sono pubblicati e scaricabili dal sito web [www.mediatoristragiudiziali.it](http://www.mediatoristragiudiziali.it)

- b) Arbitrato - art. 806 e ss. Codice di Procedura Civile.**

Qualora non sia raggiunto un accordo in sede di mediazione stragiudiziale, la controversia sarà demandata ad un procedimento arbitrale e la decisione affidata ad un Arbitro Unico o ad un Collegio di Arbitri, nominato dal Presidente Nazionale del Tribunale Giudiziario Arbitrale Nazionale, con sede in Olbia (SS) (C.A.P. 07026) – Costa Smeralda - alla Via Gallura, n. 2, che dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla data di inoltro e ricezione della domanda d'arbitrato, anche a mezzo PEC, fatto dalla parte più diligente, in base allo Statuto ed al Regolamento del sopracitato Tribunale Giudiziario Arbitrale Nazionale in vigore al momento della richiamata domanda.

L'arbitrato avrà natura rituale. La sede dell'arbitrato sarà la medesima di quella della mediazione.

---

La pronuncia del lodo, conseguente il procedimento arbitrale, ai sensi dell'art. 820 C.p.c., avviene, di massima, nel termine di 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di accettazione della nomina ad Arbitro Unico o di costituzione del Collegio di Arbitri.

Il lodo, ai sensi dell'art. 824 C.p.c., ha gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria e, in quanto tale, sarà vincolante per le parti.

Lo Statuto, il Regolamento, la modulistica ed il Tariffario procedimenti del Tribunale Arbitrale sono pubblicate e scaricabili dai siti web [www.tribunlearbitralenazionale.it](http://www.tribunlearbitralenazionale.it).

Letto, approvato e sottoscritto.